

Proposta N.: **DC/PRO/2025/42**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025 IN CONFORMITA' AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 683 L.147/13

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la tassa rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/13;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- in relazione alle diverse alternative previste dalla Legge 147/2013 questo Comune applica la tassa sui rifiuti (TA.RI. tributo) in forma monomia, come ammesso dalla medesima legge 147/2013, articolo 1 comma 652 parte prima;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 del 03 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *"metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

- la determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che: - nel territorio in cui opera questo Comune le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono ricoperte dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) quale autorità d'ambito, istituita dalla L.R. 23/2011 così come sancito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito N. 54 del 20 maggio 2022 ad oggetto "*Servizio Gestione Rifiuti- Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino di Bologna, gestione RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi*" ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la predisposizione secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022-2025 (MTR-2), del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 anche del Comune di Bologna;

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 37 del 17 aprile 2023 ad oggetto "*Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino di Bologna in gestione all'RTI costituito da Hera Spa/Giacomo Brodolini Soc. Coop/Consorzio Stabile EcoBi*", ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la revisione straordinaria del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'annualità 2023 anche del Comune di Bologna;

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito N. 33 del 15 aprile 2024 ad oggetto "*Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei Comuni del bacino tariffario di Bologna in gestione al RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio stabile EcoBi., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come integrata dalla Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF*" ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la predisposizione secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022-2025 (MTR-2), del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 anche del Comune di Bologna;

- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 544 del 10 dicembre 2024 è stata approvata la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria per il periodo 2022-2025, nonché l'aggiornamento biennale 2024-2025 proposti dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Bologna;

Esaminato lo schema di PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, Allegato 1 deliberazione del Consiglio d'Ambito di Atersir N. 33 del 15 aprile 2024, e verificato in particolare che:

- il totale PEF per l'anno 2025 di 114.767.374 euro è così composto:

a) quota Gestore 92.757.436 euro

b) quota Comune 22.009.938 euro

- Il costo riconosciuto al Gestore per l'anno 2025 di Euro 92.757.436 (al netto di IVA) è comprensivo dell'importo corrispondente all'alimentazione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (art. 4 comma 2 L.R. 16/2015) ed è comprensivo dei servizi così come definiti dal

contratto di concessione in essere per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna sottoscritto in data 29 dicembre 2021 da ATERSIR e dal RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop ar.l;

- tali servizi trovano consistenza nel Disciplinare Tecnico e negli Standard Minimi Prestazionali (SMP) relativi al territorio comunale, e comprendono ulteriori servizi integrativi, che includono servizi già consolidati sul territorio e servizi di nuova realizzazione volti al potenziamento della raccolta differenziata in coerenza con gli obiettivi di legge e di contenimento del degrado urbano;

Verificato, altresì, che:

- il costo totale del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per l'annualità 2025 da finanziare mediante tariffa TARI è pari a 98.500.000 euro risultante dalla seguente somma algebrica:

Totale PEF (Costo Gestore+Costo Comune): € 114.767.374

Stima delle Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021- € 16.267.374

Totale da coprire con gettito tariffe TARI 98.500.000

- la Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:

a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.*

- con riferimento alla predetta componente indicata alla lettera "d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente*", ATERSIR, con deliberazione del Consiglio d'Ambito N. 13 del 31 marzo 2025 ad oggetto "*FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA L.R. 16/2015 - APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNUALITA' 2025*", ha deliberato a favore del Comune di Bologna l'importo del contributo per l'anno 2025 pari ad Euro 135.094,64;

- l'entrata TA.RI. prevista per l'annualità di competenza 2025, a tariffe invariate, è pari a circa 98.500.000 euro;

- il totale Piano Economico Finanziario annualità 2025, calcolato sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, trova adeguata copertura con il gettito TARI 2025 di euro 98.500.000 previsto a tariffe invariate;

Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.1 comma 683 L. 147/2013 deliberare la conformità al predetto Piano Economico Finanziario, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2025 (tariffe coincidenti a quelle in vigore nel 2024);

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha fissato la misura del predetto tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana;

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari,

per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

Dato atto, altresì, che:

- con il Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, sono stati individuati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative dell'agevolazione tariffaria in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, introdotta dall'articolo 57-bis del DL 124/2019. Tale agevolazione si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro 4 mesi dall'entrata in vigore del Dpcm. Il disagio economico è individuato con riferimento all'Isee, il quale deve essere di importo non superiore a € 9.530 ovvero a € 20.000, nel caso dinuclei familiari con almeno quattro figli. Il costo delle riduzioni verrà tuttavia rimborsato al Comune addebitandone l'onere a tutti gli utenti, domestici e non domestici, della Tari, mediante l'istituzione da parte dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) di una nuova componente perequativa;
- questo Comune ha già disciplinato, ai sensi dell'art. 660 della legge 147/2013, una specifica riduzione della TARI correlata alle risultanze della dichiarazione ISEE ordinaria (art. 17 ter commi 4, 5 e 6 del vigente Regolamento comunale TARI) di cui andrà valutato l'opportuno coordinamento con la nuova agevolazione una volta note le modalità attuative della stessa;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 133/2025 del 01 aprile 2025, ha avviato il procedimento che dovrà portare, entro il 31/12/2025, alla definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale agli aventi diritto ed ha disposto con effetto immediato l'istituzione di un'apposita componente perequativa, la UR3 nella misura di 6 euro, da imputare a tutte le utenze, domestiche e non domestiche. Tale quota potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con la copertura delle agevolazioni ai soggetti beneficiari;

Dato atto, inoltre, che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021, così come modificato dall'art. 43, comma 11, del D.L. 50/2022: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno valutati nel bilancio di previsione 2025-2027 con applicazione anche dell'avanzo vincolato TARI per finanziare la maggiore spesa relativa al costo riconosciuto al Gestore;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e dal Responsabile del Settore Gestione Bene Pubblico, e del parere

favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e del Settore Gestione Bene Pubblico congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2025- coincidenti a quelle in vigore nel 2024 - e riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2025 deliberato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) nella seduta di consiglio d'ambito del 15 aprile 2024;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), con delibera del Consiglio d'Ambito n. 33 del 15 aprile 2024 ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei Comuni del bacino tariffario di Bologna in gestione al RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio stabile EcoBi., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come integrata dalla Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF", ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 anche del Comune di Bologna;
- 4) **DI PRENDERE ATTO**, in particolare, dell'Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio d'Ambito di Atersir N. 33 del 15 aprile 2024 nella parte relativa al Comune di Bologna, che si allega alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
- 5) **DI PRENDERE ATTO** che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 544 del 10 dicembre 2024 ha approvato tale aggiornamento biennale 2024-2025 proposto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Bologna.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Segretaria Generale
Maria Riva

Il Vice Presidente del Consiglio
Manuela Zuntini

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -